



COMUNE DI REMANZACCO PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera C.C. n. 37 del 22.05.2000, come modificata dalla delibera C.C. n. 49 del 03.07.2000, n. 53 del 28.09.2001, n. 11 del 13.03.2006, n. 41 del 12.10.2011 e n. 16 del 27.04.2022.-

INDICE

PARTE I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 REGOLAMENTO – FINALITA'	PAG. 5
ART. 2 INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO	PAG. 5
ART. 3 DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO	PAG. 5
ART. 4 LA SEDE DELLE ADUNANZE	PAG. 5

CAPO II

IL PRESIDENTE

ART. 5 PRESIDENZA DELLE ADUNANZE	PAG. 6
ART. 6 COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE	PAG. 6

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 7 COSTITUZIONE	PAG. 6
---------------------	--------

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 8 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE	PAG. 7
ART. 9 FUNZIONAMENTO	PAG. 7

CAPO V

COMMISSIONI SPECIALI

ART.10 COMMISSIONE D'INDAGINE RISERVATA	PAG. 7
ART.11 COMMISSIONI COMUNALI DI STUDIO E CONSULTE	PAG. 8

CAPO VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART.12 DESIGNAZIONE E FUNZIONI	PAG. 8
--------------------------------	--------

PARTE II I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

ART.13 ENTRATA IN CARICA – CONVALIDA	PAG. 8
ART.14 DIMISSIONI	PAG. 9
ART.15 DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA	PAG. 9
ART.16 SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI	PAG. 10

CAPO II

DIRITTI

ART.17 DIRITTO D'INIZIATIVA	PAG. 10
ART.18 DIRITTO DI PRESENTAZIONE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI	PAG. 11
ART.19 RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	PAG. 11
ART.20 DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI	PAG. 12

ART.21 FACOLTA' DI VISIONE DEGLI ATT PAG. 12

CAPO III

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART.22 DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO PAG. 12

ART.23 DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO PAG. 12

ART.24 PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE PAG. 13

ART.25 ASTENSIONE OBBLIGATORIA PAG. 13

ART.26 RESPONSABILITA' PERSONALE – ESONERO PAG. 13

CAPO IV

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART.27 INDIRIZZI PER LE NOMINE DI COMPETENZA DEL SINDACO PAG. 13

ART.28 NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI PAG. 14

ART.29 FUNZIONI RAPPRESENTATIVE PAG. 14

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

ART.30 COMPETENZA PAG. 14

ART.31 CONVOCAZIONE PAG. 14

ART.31 BIS CONSIGLIO COMUNALE TELEMATICO PAG. 14

ART.32 ORDINE DEL GIORNO PAG. 15

ART.33 AVVISO DI CONVOCAZIONE-CONSEGNA-MODALITA' PAG. 15

ART.34 AVVISO DI CONVOCAZIONE-CONSEGNA-TERMINI PAG. 16

ART.35 ORDINE DEL GIORNO-PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE PAG. 16

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART.36 DEPOSITO DEGLI ATTI PAG. 17

ART.37 ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE PAG. 17

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART.38 ADUNANZE PUBBLICHE PAG. 18

ART.39 REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEO PAG. 18

ART.40 ADUNANZE SEGRETE PAG. 18

ART.41 ADUNANZE APERTE PAG. 18

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART.42 COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI PAG. 19

ART.43 USO DELLA LINGUA FRIULANA PAG. 19

ART.44 ORDINE DELLA DISCUSSIONE PAG. 19

ART.45 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO PAG. 20

ART.46 AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA PAG. 20

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

ART.47 ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI PAG. 20

ART.48 DISCUSSIONE – NORME GENERALI	PAG. 21
ART.49 QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA	PAG. 21
ART.50 FATTO PERSONALE	PAG. 22
ART.51 TERMINE DELL'ADUNANZA	PAG. 22

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – VERBALE

ART.52 LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA	PAG. 22
ART.53 IL VERBALE DELL'ADUNANZA-REDAZIONE E FIRMA	PAG. 22
ART.54 IMPEDIMENTO TEMPORANEO DEL SEGRETARIO COM.LE	PAG. 23

PARTE IV LE DELIBERAZIONI

CAPO I

LE DELIBERAZIONI

ART.55 VERBALE-DEPOSITO-RETTIFICA	PAG. 23
ART.56 FORME E CONTENUTI	PAG. 23
ART.57 APPROVAZIONE – REVOCA – MODIFICA	PAG. 24

CAPO II

LE VOTAZIONI

ART.58 MODALITA' GENERALI	PAG. 24
ART.59 VOTAZIONI IN FORMA PALESE	PAG. 25
ART.60 VOTAZIONI SEGRETE	PAG. 25
ART.61 ESITO DELLE VOTAZIONI	PAG. 26

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

ART.62 ENTRATA IN VIGORE	PAG. 27
ART.63 DIFFUSIONE	PAG. 27

PARTE I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Regolamento - Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate, la decisione è adottata dal Presidente dell'organo consiliare che di norma è il Sindaco.

ART. 2

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Presidente.
2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con le sue conclusioni e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 3

Durata in carica del Consiglio

1. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il Consiglio comunale rimane in carica per l'adozione degli atti urgenti ed improrogabili. Tali atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione.

ART. 4

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica, attrezzata per l'accoglienza del pubblico.
2. Il Presidente stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede

stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità più eventuali riunioni comunali congiunte di più comuni, in tal caso la convocazione dovrà essere pubblicizzata attraverso affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e spazi comunali nonché attraverso stampa locale.

3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera dell'Europa, dell'Italia, del Friuli Venezia Giulia e quella del Comune.

Capo II IL PRESIDENTE

ART. 5

Presidenza delle adunanze

1. Il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale è il Sindaco.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vicesindaco o dagli altri Assessori in ordine di anzianità anagrafica. Nel caso essi siano estranei al Consiglio comunale, la presidenza è assunta dal Consigliere comunale anziano secondo l'ordine dato dall'esito delle votazioni del Consiglio comunale.

ART. 6

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 7

Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno n. due Consiglieri. Solo nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al Segretario comunale il nome del Capogruppo, entro i termini previsti dallo statuto comunale. Dovranno essere segnalate tutte le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo non componente la giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare; può però, se lo richiede, fare la dichiarazione di voto. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto e della designazione del capogruppo deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei Consiglieri interessati.

Capo IV

COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 8

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno commissioni, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Le commissioni consiliari sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
3. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede ad informare il Presidente della commissione.
5. Le commissioni consiliari aventi funzione di garanzia o di controllo sono presiedute da Consiglieri appartenenti a gruppi di minoranza.

ART. 9
Funzionamento

1. Le Commissioni consiliari nominano, con votazione palese, il Presidente a maggioranza dei voti dei componenti, al quale compete la convocazione ogniqualvolta sia necessario procedere ad un approfondimento delle competenze di cui alla deliberazione di nomina, prima della discussione in aula.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione successiva alla nomina.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare in tal caso le funzioni vicarie.
4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione fissando la data delle adunanze, la modalità di svolgimento della stessa, se in presenza o in modalità telematica, e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal successivo art. 40 comma 1. Ad esse possono partecipare, se richiesti, il Segretario comunale, i funzionari comunali, i tecnici incaricati, cittadini o rappresentanti delle istituzioni, in veste di uditore o consulente.
6. Le sedute vengono verbalizzate da un componente incaricato dal Presidente i verbali vengono pubblicati all'albo.

Capo V
COMMISSIONI SPECIALI

ART. 10
Commissioni d'indagine riservata

1. Il Consiglio comunale può istituire al proprio interno commissioni d'indagine riservata sull'attività dell'amministrazione.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi, in pari numero.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, in particolare essa può visionare, nel rispetto del diritto alla riservatezza, tutti gli atti, afferenti all'oggetto dell'indagine ed allo stesso connessi.
4. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono i risultati direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.
5. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che si devono adottare entro un termine prestabilito.
6. Con la presentazione della relazione al Consiglio la commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

ART. 11

Commissioni comunali di studio e consulte

1. Possono essere costituite commissioni con carattere consultivo e/o partecipativo. Nelle commissioni faranno parte i cittadini e rappresentanti delle associazioni e/o organismi presenti sul territorio, nonché i rappresentanti di tutti i gruppi.
2. Potranno far parte di dette commissioni i dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dalla giunta, sentita la conferenza dei capigruppo.

Capo VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 12

Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori. Nel caso esistano più gruppi consiliari di minoranza, la designazione viene effettuata a rotazione.
2. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

PARTE II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

NORME GENERALI

ART. 13

Entrata in carica – Convalida

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

ART. 14

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, sottoscritte e indirizzate al Consiglio Comunale devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Il Sindaco informa il primo dei Consiglieri non eletti della medesima lista dell'avvenuta presentazione delle dimissioni e della sua surrogazione.

ART. 15

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere (o del Sindaco) interessato.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura; se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi o decadono dalla carica solo nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Il Presidente o, in sua mancanza, il diretto competente, avuta conoscenza di una delle cause di decadenza di cui ai precedenti commi, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
5. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. La procedura viene avviata dal Presidente, il quale notifica al Consigliere ed al Capogruppo la proposta di decadenza. L'interessato, entro 10 giorni dalla notifica, può presentare giustificazioni. Entro i successivi 10 giorni il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio per l'esame e la successiva pronuncia.
6. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART. 16

Sospensione dalle funzioni

1. Il Presidente, ricevuta copia del provvedimento di sospensione, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Componente sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune.

Capo II DIRITTI

ART. 17

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria, egli si pronuncia anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Presidente nei due giorni precedenti dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta al Presidente, nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.
5. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di variazione di limitata entità, nonché per le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, dà consulenza nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.
6. I Consiglieri comunali hanno facoltà di presentare, entro 10 giorni dal deposito del bilancio di previsione, emendamenti allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta Comunale.
7. Gli emendamenti:
 - a) devono essere presentati nella forma scritta;
 - b) non possono determinare squilibri di bilancio;
 - c) gli emendamenti devono essere posti in votazione dopo aver acquisito i pareri: dei Revisori, del Segretario Comunale e del Responsabile dei servizi finanziari.

ART. 18

Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso tempo attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. L'interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata, preventivamente depositata presso l'ufficio protocollo del comune, e rivolta al Sindaco o alla giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. Le interrogazioni possono richiedere anche interventi ispettivi da parte dei Revisori per accertare la legittimità e la

correttezza dell'operato dell'amministrazione. In questo caso devono fare riferimento ad atti e fattispecie puntualmente indicate.

3. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco (o ad un Assessore/Consigliere delegato) circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la risposta del Sindaco (o dell'Assessore/Consigliere delegato), il Consigliere richiedente si dichiara soddisfatto o meno. E' previsto poi l'intervento di replica del Sindaco (o dell'Assessore/Consigliere delegato). Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta dell'organo e sulla quale il Consiglio si pronuncerà con il voto.
4. Alle interrogazioni risponde il Sindaco o l'Assessore/Consigliere delegato nella prima seduta utile di Consiglio. Qualora sia richiesto le risposte saranno date per iscritto entro 30 giorni dalla presentazione; in questo caso è facoltà del Sindaco darne notizia alla prima riunione del Consiglio Comunale.
5. La mozione, conseguente a quanto previsto dal precedente comma 3 del presente articolo, e le mozioni di intenti (c.d. Ordini del giorno) consistono in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
6. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto all'ufficio protocollo del comune. Esse saranno poi iscritte in occasione del primo ordine del giorno utile del Consiglio. Qualora vengano presentate un numero di interpellanze, interrogazioni, mozioni superiori a 5 il Presidente, sentito il Capigruppo definirà l'ordine del giorno.
7. Nelle sedute che prevedono l'approvazione delle Linee programmatiche di mandato, del Bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione non vengono discusse interrogazioni, interpellanze e mozioni.
8. Nei casi di mancata risposta alle interrogazioni, interpellanze, mozioni e agli altri atti di sindacato ispettivo entro i termini previsti il proponente potrà insistere formalmente nella richiesta. Trascorsi ulteriormente 30 giorni senza risposta il Segretario Comunale curerà l'affissione all'Albo Pretorio, di copia dell'atto con la precisazione "PRIVA DI RISCONTRO".

ART. 19

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il termine per la convocazione del Consiglio prevista dall'art. 22 – IV comma dello Statuto decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
2. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscriverne all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei responsabili dei servizi, per l'espressione dei preventivi pareri. Qualora, poi, nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere con costi a carico del comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile.

ART. 20

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende controllate, istituzioni, ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti dal relativo regolamento.
2. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. Le copie degli atti depositati in visione per la seduta consiliare, possono essere ritirati da un Consigliere o da un suo delegato previa presentazione di delega firmata. Copie degli stessi potranno essere anche inviate, quando disponibile, in formato elettronico non alterabile all'indirizzo di posta elettronica comunicato preventivamente dal singolo Consigliere.

ART. 21

Facoltà di visione degli atti

1. Ai fini di cui al precedente articolo 20, i Consiglieri comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'ufficio segreteria, le deliberazioni, con relativi allegati, adottate dalla giunta comunale e comunicate ai capigruppo consiliari.

Capo III

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 22

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
3. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
4. Il Sindaco, i componenti del Consiglio comunale e gli Assessori, anche esterni, sono assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

ART. 23

Divieto di mandato imperativo.

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato imperativo.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

ART. 24

Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Presidente il quale ne dà notizia al Consiglio.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

ART. 25

Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il comune, né alla partecipazione come socio di cooperative o associazioni senza scopo di lucro.
3. Gli Assessori oppure i componenti dell'organo consiliare tenuti ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 26

Responsabilità personale - Esonero

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. È esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. È parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

Capo IV

NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 27

Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

ART. 28

Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nel caso in cui il Consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi all'evento.

ART. 29

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie e celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla giunta comunale.

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

CONVOCAZIONE

ART. 30

Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il commissario regionale.

ART. 31

Convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, della modalità di svolgimento della stessa, ovvero se in presenza o in modalità telematica, e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario e straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: bilancio di previsione e rendiconto della gestione.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Presidente da almeno un quinto dei Consiglieri in carica.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. Nell'avviso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno allegato.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del timbro del comune e firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge effettuare la convocazione.

ART. 31 bis

Consiglio comunale telematico

1. Il Consiglio Comunale può riunirsi in modalità telematica, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale. Saranno individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, che assicurino la regolarità dello svolgimento delle sedute e che garantiscano lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il Presidente può disporre che il Consiglio Comunale si riunisca in modalità telematica, con la presenza da remoto dei Consiglieri, degli Assessori, del Sindaco, del Segretario Comunale ed eventualmente la partecipazione dei Dipendenti o dei Professionisti ed Esperti esterni attraverso piattaforme telematiche che garantiscano la presenza audio/video dei partecipanti. Nella convocazione, nella disciplina della seduta, e nella discussione si osservano le norme di legge e le disposizioni contenute nel presente Regolamento. Le votazioni avvengono per appello nominale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
3. In caso di convocazione di sedute per le quali è previsto lo scrutinio segreto ogni partecipante alla seduta a distanza esprime il proprio voto con strumenti di voto telematico consentiti dalla piattaforma utilizzata, che garantiscano la trasparenza della votazione ed a tutti i componenti dell'organo l'anonimato della preferenza espressa.
4. All'inizio della seduta il Segretario Comunale accerta l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti dovranno pertanto rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera o microfono per consentire la propria identificazione. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
5. Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali, fatta salva la presenza di comprovati problemi tecnici, mantengono per quanto possibile attiva la propria videocamera. Il componente del consiglio può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.
6. Al fine di consentire la partecipazione dei cittadini alle sedute dei Consigli comunali il Presidente dispone la trasmissione in diretta delle sedute del Consiglio attraverso i canali telematici ufficiali di comunicazione dell'Ente. La registrazione audio/video della seduta in modalità telematica viene conservata agli atti.
7. In caso di convocazione in presenza, i Consiglieri impossibilitati per causa di forza maggiore a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale presso il luogo di convocazione possono chiedere al Presidente, con congruo anticipo rispetto alla seduta e motivandone le ragioni, di essere ammessi da remoto a partecipare alla discussione e all'esame dei punti all'ordine del

giorno del Consiglio Comunale attraverso piattaforme telematiche proposte dall'Amministrazione e condivise che garantiscano la presenza audio/video del Consigliere e la possibilità di seguire almeno via audio i lavori del Consiglio. Qualora il Presidente valuti ammissibile la richiesta di partecipazione da remoto, il Verbale dell'adunanza ne deve dare atto.

ART. 32

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla giunta ed ai Consiglieri comunali, con la collaborazione del Segretario comunale.
4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

ART. 33

Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno, devono essere consegnati al domicilio del Consigliere/Assessore, a mezzo di un messo comunale, o di un dipendente comunale cui sono state conferite le funzioni di messo, oppure di raccomandata R.R. o a mezzo telefax o tramite PEC. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora, in cui la stessa è stata effettuata, e la firma del ricevente; la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
2. I Consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al Segretario comunale il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
4. Nel caso di irreperibilità del Consigliere si procede alla consegna dell'ordine del giorno applicando il vigente codice di procedura civile in materia di notificazioni.

5. Previa richiesta scritta del Consigliere, la convocazione può essere inviata per mezzo di strumenti informatici, all'indirizzo di posta elettronica specificato dal richiedente. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quelle previste al precedente c. 1.
6. Qualora il Consigliere abbia optato per l'invio della comunicazione per mezzo della posta elettronica, deve anche impegnarsi a comunicare al mittente del messaggio di posta elettronica l'avvenuta ricezione dello stesso.
7. Il Consigliere comunale si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo, indirizzo di posta elettronica, PEC ecc. che lo riguardano.

ART. 34

Avviso di convocazione - Consegna – Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno sette (7) giorni prima della riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno cinque (5) giorni prima della riunione.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni, di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto, possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
7. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del Consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

ART. 35

Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato presso gli appositi spazi pubblici esterni e nei locali pubblici, rispettivamente entro 4 e 3 giorni precedenti la riunione. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, è pubblicato almeno 24 ore prima della riunione.
2. Il Presidente è tenuto ad adottare la massima pubblicità della convocazione trasmettendo copia del relativo avviso, tramite posta elettronica o ordinaria, a:
 - Revisori e difensore civico (se nominato);
 - referenti politici comunali dei partiti rappresentati nel parlamento nazionale, nel Consiglio regionale e provinciale previa comunicazione al Sindaco della loro carica politica (Segretario, Presidente, coordinatori, commissario, ecc.), che lo richiedono;
 - stampa locale e altri mezzi di comunicazione;
 - forze dell'ordine presenti nel territorio (polizia municipale, carabinieri).

3. Le comunicazioni ai Consiglieri comunali e la pubblicazione dell'ordine del giorno saranno redatti in forma bilingue (Italiano e Friulano).

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 36

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei quattro giorni precedenti, se trattasi di seduta straordinaria e nei cinque giorni precedenti nel caso di seduta ordinaria. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del comune.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri tecnici e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del parere contabile, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

ART. 37

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno 7 Consiglieri. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
2. Nel caso in cui trascorra mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
3. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano e che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Capo III

PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

ART. 38

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 41.
2. Chiunque può assistere alle adunanze, nell'apposito spazio riservato al pubblico.

ART. 39

Registrazioni audio e video

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune di Remanzacco. È possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevanti attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Presidente. È tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. È facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

ART. 40

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità personali e morali, correttezza, capacità e comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno quattro Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula. In caso di Consiglio Comunale convocato in modalità telematica dovrà essere interrotta la trasmissione in diretta della seduta nonché la registrazione.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del Consiglio, gli Assessori esterni ed il Segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 41

Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente, può convocare l'adunanza "aperta" del

Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali, nonché personalità di rilievo che siano interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del comune.

Capo IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 42

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

ART. 43

Uso della lingua friulana.

1. Il Consigliere ha facoltà di esprimersi in lingua friulana e di formulare interrogazioni, mozioni ed interpellanze in lingua friulana
2. L'Amministrazione comunale, su richiesta di almeno 1 Consigliere, provvede a garantire una immediata traduzione in lingua italiana.
3. Nella verbalizzazione fa fede il testo in lingua italiana.
4. Il Consiglio può disporre che comunicazioni inerenti atti di particolare rilevanza e di sua competenza, vengano redatti in forma bilingue.

ART. 44

Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente.

2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Possono intervenire, se chiamati in causa, gli Assessori esterni.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a quelli che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

ART. 45

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio, deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia municipale o della forza pubblica.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

ART. 46

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari competenti perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa, e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi dell'art. 58 del presente regolamento.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti al Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restano a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

ART. 47

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente.
3. Qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio Comunale e gli stessi all'unanimità si dichiarino favorevoli, possono essere discussi e deliberati argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
4. Il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri, previa autorizzazione del Presidente possono comunque informare su argomenti estranei all'ordine del giorno e per i quali la Comunità locale è interessata e quindi coinvolta.

ART. 48

Discussione - Norme generali

1. Ogni singolo argomento è illustrato dal Sindaco o da altro relatore designato dal Sindaco.
2. Il Consigliere che ha presentato l'interrogazione, l'interpellanza o la mozione ha la facoltà di illustrare il contenuto dell'atto depositato.
3. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta è messa a votazione.
4. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, contenendo i tempi dell'intervento entro 20 minuti, trascorsi i quali il Presidente può togliere la parola.
5. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per un tempo massimo di intervento di 20 minuti, trascorsi i quali il Presidente può togliere la parola.
6. Il Presidente e il relatore designato possono intervenire in qualsiasi momento della discussione.
7. Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero, purché non eccedenti i tempi di cui al comma 2.
8. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, dichiara chiusa la discussione.
9. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo, che avrà a disposizione per il suo intervento un tempo pari a 10 minuti trascorsi i quali il Presidente può togliere la parola. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola.

ART. 49

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.
4. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.
5. Le questioni pregiudiziali e sospensive devono essere, comunque, presentate prima delle dichiarazioni di voto.

ART. 50

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere/Assessore che domanda la parola per fatto personale, deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
4. La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.
5. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

ART. 51

Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Capo V

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - VERBALE

ART. 52

La partecipazione del Segretario dell'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere la sua consulenza, quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta.

2. Il Segretario, su invito del **Presidente**, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

ART. 53

Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
2. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero di voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta, nonché le dichiarazioni di voto. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Il supporto, analogico o digitale, è parte integrante del verbale del Consiglio comunale ed è per la consultazione a disposizione dei singoli Consiglieri comunali e di qualunque altro cittadino. Il supporto analogico e digitale è un documento pubblico e chiunque ne faccia richiesta ha diritto di averne una copia. Le discussioni delle sedute consiliari sono riprodotte anche con sistemi analogici o digitali ed eventualmente trascritte anche a cura di ditte esterne se ciò viene richiesto da almeno 5 Consiglieri comunali
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo in casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.

ART. 54

Impedimento temporaneo Segretario comunale

1. L'impedimento temporaneo del Segretario comunale comporta la necessità della sua sostituzione con altro Segretario comunale disponibile o con il Vice Segretario, se nominato.
2. Quando l'impedimento è improvviso ed il Segretario comunale titolare non può essere sostituito come previsto dal comma 1, il Presidente nomina un Consigliere comunale, preferibilmente il più giovane tra i presenti, per verbalizzare la seduta, ogniqualvolta gli argomenti all'ordine del giorno non possano essere rinviati ad altra data.
3. Della sostituzione di cui al comma 2 viene dato atto nel verbale della seduta.

PARTE IV LE DELIBERAZIONI

Capo I LE DELIBERAZIONI

ART. 55

Verbale - Deposito - Rettifica - Approvazione

1. Il verbale è sottoposto ad approvazione del Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio. Al riguardo il verbale viene messo a disposizione dei Consiglieri nei tempi previsti ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento.
2. All'inizio della riunione, il Presidente chiede al Consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni e rettifiche. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende sia inserito nel verbale. Le suddette integrazioni e rettifiche possono riguardare solamente gli interventi inseriti a verbale.
4. Nel formulare le proposte suddette non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica od integrazione proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un Consigliere a favore e uno contro la proposta. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica od integrazione.
5. Delle proposte di rettifica od integrazione approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica.
6. I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'ufficio segreteria.

ART. 56

Forme e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, di regolarità contabile del responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nelle deliberazioni.
3. Nel caso in cui l'ente non abbia il responsabile del servizio interessato, il parere è espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze.
4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio comunale per tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione.
6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario comunale per quanto di sua competenza secondo l'art. 17, comma 5, e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario.

7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
8. Tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati limitatamente al contenuto conclusivo e agli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal comune e l'indicazione del tempo decorso.

ART. 57

Approvazione - Revoca - Modifica

1. Il Consiglio comunale, approvandole, con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revocche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo II LE VOTAZIONI

ART. 58

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 58 e 59.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - a) emendamenti soppressivi;
 - b) emendamenti modificativi;

- c) emendamenti aggiuntivi;
 - per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
 8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
 9. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

ART. 59

Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta, anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono devono essere indicati nominativamente a verbale.

ART. 60

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede, procedendo come segue:
 - le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;
 - ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
2. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
3. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tale rappresentanza. Ciascun Consigliere può essere invitato a

votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto verbale.
6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
10. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione.
11. In caso di Consiglio comunale convocato in modalità telematica ogni partecipante alla seduta a distanza esprime il proprio voto con strumenti di voto telematico consentiti dalla piattaforma utilizzata, che garantiscano la trasparenza della votazione ed a tutti i componenti dell'organo l'anonimato della preferenza espressa.

ART. 61

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Parte V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 62

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per ulteriori 15 giorni.

ART. 63

Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata, a cura del Sindaco neoeletto, ai Consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.